



**COMUNE DI
SINALUNGA**

PARERE DEL REVISORE UNICO

Sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22/04/2024 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2024-2026-ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80 /2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”

Il Revisore unico

nella persona del sottoscritto Giampaolo Cortonicchi, nominato Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 e segg. del D. Lgs. 237/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 14/06/2021;

Premesso

- che l’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa tra i quali anche il Piano triennale del fabbisogno del personale, che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente e che può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

- che il DPR del 30 giugno 2022, n. 81, “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano di Integrazione di attività e organizzazione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno, stabilisce all’art. 1, comma 1, per i Comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione di una serie di Piani in quanto assorbiti dal PIAO, tra i quali il Piano del fabbisogno di personale, di cui all’art. 6, commi 1,4,6 e art. 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- che il Comune di Sinalunga alla data del 31/12/2023 ha più di 50 dipendenti a tempo indeterminato, precisamente 69;

- **che l’organo di revisione è chiamato ad esprimere un proprio parere non sul documento nel suo complesso, ma solo sulla parte in cui prevede il Piano triennale del fabbisogno del personale (si veda verbale del 14/12/2022 di Arconet circa il rapporto tra PIAO, DUP e PEG);**

Visti

- 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di

- riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;
 - l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*»;
 - l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)*»;
 - l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;
 - l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*»;
 - il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «*individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia*» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
 - l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione*»;
 - il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*»;

- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

ANNO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI ACCESSO	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	NUMERO DI POSTI
2024	ISTRUTTORE DI VIGILANZA	CONCORSO	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1
2024	ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA	CONCORSO	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1
2024	AUTISTA SCUOLABUS – OPERAIO MANUTENTORE	CONCORSO/SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1
2024	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (BIBLIOTECARIO)	SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1
2024	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	MOBILITA'/CONCORSO/SCORRIMENTO GRADUATORIA	TEMPO PIENO E INDETERMINATO	1
TOTALE				5

Considerato

- che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale prevede in sintesi:

- che il valore soglia del rapporto tra spesa di personale, rispetto alle entrate correnti, sia per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, pari a 27,00% per la prima soglia e a 31% per la seconda soglia;
- che i comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti compreso tra il "valore soglia più basso" ed il "valore soglia più alto" (art. 6, comma 3, D.P.C.M.) devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti (al netto FCDE) non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato;
- che in data 25.05.2023 con deliberazione n. 19, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 rispetto a cui occorre verificare la sostenibilità finanziaria delle assunzioni previste alla luce dei dati derivanti dal rapporto spesa di personale dell'ultimo rendiconto (2022) e media delle entrate correnti degli ultimi tre consuntivi (annualità 2020/2021/2022) al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità, eventualmente assestato, dell'ultimo anno considerato (2022);
- che quindi si deve dimostrare la compatibilità delle assunzioni da effettuare con i parametri che scaturiscono dal più recente documento contabile al fine di verificare la compatibilità del programma assunzionale con i valori soglia di cui al D.M. 17.03.2020 e la propria collocazione rispetto alle tre fasce;
- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2020	€ 10.524.646,90
entrate correnti anno 2021	€ 10.738.330,90
entrate correnti anno 2022	€ 10.724.599,30
media entrate correnti	€ 10.170.186,24
stanziamento definitivo FCDE 2022	€ 492.339,43
spesa di personale 2018	€ 2.661.576,14
spesa di personale 2022	€ 2.578.744,07
% rapporto spese di personale 2022 media entrate correnti - FCDE	25,36%
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27%
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	21%
capacità assunzionali	€ 167.206,22

Ricordato

che in relazione al D.M. 17.03.2020:

- Il Comune di Sinalunga al 31/12/2023 risulta avere più di 10.000 abitanti e meno di 59.999 e che pertanto la sua posizione ai fini dell'applicazione del decreto suddetto è riconducibile alla fascia f) dell'art. 3 (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti);
- quindi il primo valore soglia di spesa del personale, per la fascia di appartenenza, risulta essere il 27,00% ed il secondo limite è fissato al 31,00%;

Atteso

- come, per quanto concerne il Comune di Sinalunga, secondo i dati rimessi dal responsabile del servizio finanziario, riportati nella proposta di delibera, si determina una spesa di personale relativa all'ultimo rendiconto approvato (2022) per € 2.578.744,07 che rapportata alla media delle entrate correnti 2020/2021/2022 (€ 10.662.525,70) al netto del FCDE 2022 (€ 492.339,43) determina un rapporto del 25,36%;
- pertanto il Comune si pone comunque ben al di sotto del primo "valore soglia" (25,36% contro 27,00%) secondo la classificazione indicata dal DM all'articolo 4, tabella 1, collocandosi pertanto in "prima fascia";

Rilevato

- che secondo l'art. 4 comma 2 D.M. 17.03.2020 a decorrere dal 20 aprile 2020 "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica", fermo restando che l'incremento assunzionale massimo raggiungibile nel 2024 non può superare la spesa complessiva fissata con il primo valore soglia individuato per fascia demografica in tabella 1 del DM, pari a 27,00% , (art. 4, comma 2, DPCM 17.03.2020) determinato in € 167.206,22;

- che pertanto il comune di Sinalunga, risultando, per quanto sopra, collocato al di sotto del primo valore soglia previsto per fascia demografica di appartenenza dal comma 1 dell'art. 4 DPCM 17.03.2020 (pari a 27,00%), potrà incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, secondo i dati rimessi dal responsabile finanziario, per un importo massimo determinato in € 167.206,22, che permette di non superare la spesa complessiva fissata con il primo valore soglia individuato per fascia demografica in tabella 1 del DM, pari a 27% , (art. 4, comma 2, DPCM 17.03.2020);

Visto

l'articolo 33 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; - le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato

che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista

la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22/04/2024 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026-ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80 /2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" nella quale l'Ente propone di deliberare di procedere ad un aggiornamento della definizione della programmazione 2024/2026, che tenga conto di situazioni contingenti e di reali carenze professionali;

Dato atto

che le assunzioni da effettuare ed il programma assunzionale sono compatibili con i valori soglia di cui al D.M. 17.03.2020, stante l'aumento di spesa prevista nell'anno 2024 pari ad euro 155.854,78 a fronte di un aumento autorizzato di euro 167.206,22 e comunque con una spesa totale come da ultimo rendiconto approvato (2022) pari a euro 2.578.744,07 al di sotto del limite massimo stabilito in euro 2.745.950,22.

Preso atto

- che la programmazione del fabbisogno di personale di cui alla presente proposta di delibera è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 e del bilancio pluriennale;

- che l'Ente ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- che l'Ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

- che l'Ente non versa in situazioni di dissesto né predissesto né si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visti

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli n. 49, 1° comma e n. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

Accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;

Esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/02/2023 avente per oggetto: "Approvazione del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2023-2025-ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80 /2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" limitatamente alla parte in cui prevede il Piano triennale del fabbisogno del personale;

Raccomanda

che nel corso dell'attuazione del Piano occupazionale vengano effettuate preventivamente tutte le verifiche necessarie ed una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese per il personale, con l'adozione dei correttivi eventualmente indotti da modifiche normative in materia e dai vincoli di bilancio.

Terontola, 22 aprile 2024

IL REVISORE UNICO

Dr. Giampaolo Cortonicchi